



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STELLA GIOVANNI

Seduta del 17/10/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Nel corso del mese di maggio 2007, parte ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo del luglio 2011.

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, la parte ricorrente ha proposto ricorso chiedendo il rimborso dei seguenti oneri calcolati *pro quota* in conseguenza dell'estinzione anticipata:

- commissioni bancarie € 372,18;
- commissioni di intermediazione € 2.512,91;
- oneri assicurativi € 259,86;
- totale € 2.866,97, al netto di quanto decurtato dal conteggio estintivo (€ 277,98), oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Con le controdeduzioni (come integrate con successiva nota del 10.03.2017), in relazione alla richiesta di rimborso della quota non maturata del premio assicurativo, l'intermediario ha inizialmente eccepito di aver interessato la Compagnia Assicurativa, unica legittimata



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

passiva; successivamente, a fronte del rifiuto della Compagnia Assicurativa di procedere al rimborso, ha chiesto dichiararsi cessata sul punto la materia del contendere.

Ha altresì dichiarato che le commissioni d'intermediazione (pari a € 4.188,20) ricomprendono anche la provvigione (per € 3.344,88), di natura *up-front*, corrisposta all'agente intervenuto; per la parte residua l'intermediario ha già rimborsato € 108,00 in sede di conteggio estintivo.

Ha altresì rappresentato che le commissioni bancarie, di natura *up-front*, sono state direttamente percepite dalla banca che ha erogato il finanziamento in oggetto, con la quale il ricorrente ha instaurato il relativo rapporto negoziale; l'intermediario, inoltre, ha già rimborsato € 169,98 in sede di conteggio estintivo.

Nelle conclusioni ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

E' pacifico che l'estinzione è avvenuta in data 30.11.2014 in corrispondenza della rata 48/120. Dal conteggio estintivo prodotto in atti risultano un "*Ristoro Commissioni*" per € 108,00 e un "*Ristoro Commissioni Ente Erogatore*" per € 169,98.

Il contratto - sottoscritto il 31.05.2007 - prevede le seguenti condizioni economiche (si riportano, in particolare, quelle per cui vi è contestazione):

"C Commissioni Bancarie Euro 620,30..."

E Commissioni di Intermediazione Euro 4.188,20..."

G Rimborso Premi Assicurativi Rischio Vita Euro 433,11".

Le singole commissioni sono descritte nell'art. 14 del contratto, relativo all'estinzione anticipata del finanziamento, e nel Foglio Informativo, allegato *sub doc.* 3 alle controdeduzioni e firmato in calce dal ricorrente.

Inoltre, per il caso di estinzione anticipata, il documento di sintesi (all. 2 controdeduzioni) dispone che gli importi sopra indicati "*non saranno rimborsati*".

In merito alle voci commissionali del contratto in oggetto - come descritte nelle Condizioni Generali di Contratto - si segnala che i Collegi territoriali sono concordi nel considerare sia la clausola C (commissioni bancarie) sia la clausola E (commissioni di intermediazione) di tipo c.d. "*recurring*", comprendendo attività che vengono espressamente qualificate come relative all'esecuzione e all'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata.

In merito il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione/con delegazione di pagamento: a) sono rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione ai fini della individuazione della quota parte da rimborsare; c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.

Con riferimento agli oneri assicurativi, si osserva che la resistente ha prodotto copia del solo certificato di assicurazione; mancano in atti, invece, le condizioni generali di polizza. In ogni caso la Compagnia Assicurativa, interessata della vicenda dall'intermediario, ha negato il rimborso di qualsiasi somma.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sul punto l'intermediario convenuto eccepisce il difetto di legittimazione passiva assumendo che ai sensi di legge la Compagnia Assicurativa è l'unico soggetto tenuto al rimborso.

Secondo il costante orientamento interpretativo di questo Arbitro, il quale è stato ribadito nella decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014, in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione l'intermediario-finanziatore è legittimato alla restituzione dei premi assicurativi già pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno in cui egli rimborsa anticipatamente il finanziamento. Il criterio di rimborso del costo assicurativo non maturato, in assenza di altri criteri calcolo chiariti *ex ante* nel contratto assicurativo, deve essere sempre quello *pro rata temporis* (v. *supra*).

In linea con l'orientamento condiviso dai tre Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				620,30	372,18	169,98	202,20
<i>Commissioni d'intermediazione</i>				4.188,20	2.512,92	108,00	2.404,92
<i>Oneri Assicurativi</i>				433,11	259,87		259,87
Totale							2.866,99

L'importo coincide sostanzialmente con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 2.866,97).

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.866,97, oltre a interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA